Europe: Union of Theatre Schools and Academies –E:UTSA	
Costituzione e nome	
Articolo I	
Si costituisce qui tra i Membri aderenti una Associazione secondo il presen-	
te statuto con il nome di	
EUROPE: UNION of THEATRE SCHOOLS and ACADEMIES-E:UTSA	
Articolo 2	
Obiettivi	
2.1 E:UTSA mira a partecipare al processo di creazione di un' Europa U-	
nita mettendo in risalto l'ampiezza e la diversità dell'espressione culturale e	
creativa. Inoltre, aspira a ridefinire il ruolo delle istituzioni teatrali e ad esse-	
re un volano per lo sviluppo dei teatranti del 21.mo secolo.	
E' nostro desiderio colmare la lacuna tra il processo educativo degli artisti,	
registi e attori, e le loro carriere artistiche. Faremo questo offrendo lo spazio	
e il supporto perché gli studenti si assumano la responsabilità della loro ge-	
nerazione teatrale con la creazione di lavoro auto diretto dagli studenti stessi.	
2.2 L'obiettivo principale di E:UTSA è la creatività degli studenti, e la loro	
capacità di collaborare. Per ottenere questo obiettivo si crea un forum che a-	
iuti la nuova generazione di teatranti a sviluppare un linguaggio della 'per-	
formance' quando muovono i primissimi passi nell'attività teatrale. Ciò of-	
fre loro i mezzi per creare la loro GENERAZIONE TEATRALE.	
2.3 Questo progetto corrisponde all'idea educativa di Bologna	
2.4 E:UTSA offre inoltre un ponte tra il processo educativo degli studenti	
e la vita professionale e supporta i principi dell'Educazione Permanente of-	
ferta da Alma Mater.	

2.5 sviluppa ogni altra forma di attività che possa direttamente o indiretta-	
mente contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'associazione.	
Articolo 3	
Sede	
La sede legale è stabilita a Roma	
La sede può essere trasferita in ogni altro luogo in Europa su proposta del	
Consiglio direttivo. Questa decisione deve essere ratificata dall'Assemblea	
Generale.	
Articolo 4	
Membri	
L'Associazione è composta da:	
4.1 Membri , Scuole e Accademie teatrali, entità legali che siano scuole o	
accademie o università teatrali rappresentate dai loro Capi (o da un suo o una	
sua rappresentante) e da una rappresentanza degli studenti.	
4.2 Membri a titolo personale, persone fisiche che siano artisti o professioni-	
sti dell'educazione teatrale o dello spettacolo europeo e che partecipino al	
raggiungimento dell'obiettivo dell'Associazione;	
4.3 Membri onorari, personalità che contribuiscono significativamente allo	
sviluppo, la ricerca e la promozione dei valori dell'educazione e dell'arte	
teatrale in Europa e nel Mondo;	
4.4 Membri benemeriti, il Consiglio direttivo può proporre il titolo di Mem-	
bro benemerito per persone fisiche o entità legali che contribuiscano finan-	
ziariamente o sostanzialmente allo sviluppo dell'Associazione.	
4.5 Membri associati, persone fisiche o entità legali, non classificabili nelle	
categorie sovra menzionate e la cui attività possa contribuire al raggiungi-	

mento degli obiettivi dell'Associazione.	
Articolo 5	
Votazione e regole di maggioranza	
5.1 I soggetti con diritto di voto sono:	
-Le Istituzioni Membri, per tutte le decisioni che si debbano prendere nelle	
Assemblee Generali. Il loro voto , per ogni decisione, vale due voti, uno per	
il Capo (o il suo delegato) e uno per il rappresentante degli studenti.	
- I Membri a titolo personale, per tutte le decisioni che si debbano prendere	
nelle Assemblee Generali. Il loro voto, per ogni decisione, vale uno.	
I soggetti che partecipano alle discussioni senza diritto di voto sono:	
-I Membri onorari	
- I Membri benemeriti	
-I Membri associati e altre personalità invitate dal Chairman.	
5.2 Con l'eccezione di occasioni particolari, che sono chiaramente descritte	
nello statuto, le decisioni devono essere prese nelle assemblee Generali dalla	
maggioranza semplice dei membri con diritto di voto. In caso di parità la de-	
cisione spetta al Chairman il cui voto, in questo caso, vale due.	
Le decisioni sono prese a scrutinio segreto.	
Articolo 6	
Ammissione	
6.1 Membri di Europe:Union of Theatre Schools and Academies	
Per diventare Membro dell'Associazione, l'Istituzione candidata, che abbia	
un livello riconosciuto nell'educazione teatrale, dovrà rivolgere domanda di	
ammissione al Chairman previa presentazione di due membri E:UTSA.	
La decisione di ammissione dell'Istituzione candidata, dopo l'approvazione	

del Consiglio direttivo, sarà presa a scrutinio segreto nella Assemblea Gene-	
rale ordinaria successiva.	
Lo stato di Membro (membership) è immediatamente effettivo.	
6.2 Membri a titolo personale	
Per diventare Membro dell'Unione a titolo personale il candidato deve esse-	
re proposto da una Scuola Membro dell'Associazione. Il candidato rivolgerà	
domanda di ammissione al Chairman e la domanda sarà trasmessa a tutti i	
Membri. La decisione dell'ammissione sarà presa a scrutinio segreto nella	
Assemblea Generale ordinaria successiva.	
Lo stato di Membro (membership) è immediatamente effettivo.	
Il titolo di Membro a titolo personale ha validità per tre 3 anni e può essere	
rinnovato.	
6.3 Membri onorari	
Per diventare Membri onorari dell'Unione, il candidato dovrà essere propo-	
sto da un Membro dell'associazione. L'Assemblea Generale ordinaria suc-	
cessiva deciderà sull'ammissione a scrutinio segreto. Il candidato diviene	
Membro onorario con una maggioranza qualificata di due terzi dei Membri	
con diritto di voto presenti o rappresentati.	
6.4 Membri benemeriti	
Per diventare Membro Benemerito dell'Associazione, il candidato dovrà es-	
+	
sere proposto dal Consiglio direttivo. La decisione sull'ammissione verrà	
sere proposto dal Consiglio direttivo. La decisione sull'ammissione verrà presa a scrutinio segreto nella Assemblea generale ordinaria successiva.	
presa a scrutinio segreto nella Assemblea generale ordinaria successiva.	
presa a scrutinio segreto nella Assemblea generale ordinaria successiva. Lo stato di Membro (membership) è immediatamente effettivo ed ha la dura-	
presa a scrutinio segreto nella Assemblea generale ordinaria successiva. Lo stato di Membro (membership) è immediatamente effettivo ed ha la durata del contributo finanziario o aziendale all'Associazione.	

Per diventare membri Associati dell'Associazione, il candidato dovrà essere	
proposto dal Consiglio direttivo sulla base di uno specifico progetto la cui	
durata sarà concordata dalle parti.	
Lo stato di Membro (membership) è immediatamente effettivo ed ha la du-	
rata del progetto artistico.	
Articolo 7	
Risorse dell'associazione	
Le risorse dell'associazione sono composte da:	
-sovvenzioni di autorità pubbliche (Stati, Città)	
-sovvenzioni dell'Unione Europea;	
-contributi di sponsor e membri benemeriti:	
-ogni altra risorsa autorizzata legalmente.	
7.2 Le Scuole Membri accettano di pagare i costi reali dell'Associazione che	
vengano preventivamente comunicati e reciprocamente accettati. Potrà essere	
richiesto alle Istituzioni Membri così come ai Membri a titolo personale un	
contributo annuale per l'anno successivo, proposto dal Consiglio direttivo.	
L'ammontare del contributo viene ratificato dall'Assemblea generale.	
7.3 I Membri onorari e i Membri associati non sono soggetti al contributo	
annuale.	
7.4 I membri benemeriti verseranno un contributo finanziario annuale.	
Articolo 8	
Perdita dello stato di Membro	
Se si verifica una questione seria su un Membro, lo stato di Membro sarà	
cancellato dall'Assemblea Generale, a seguito della proposta del Consiglio	
direttivo (Board of Directors). Tale proposta non può essere formulata senza	

che il Consiglio abbia richiesto spiegazioni sul problema verificatosi al	
Membro in questione. Il Membro dovrà pertanto avere l'opportunità di spie-	
gare e risolvere il problema prima che la proposta della perdita di stato di	
Membro sia portata a compimento .	
L'Assemblea generale prenderà la decisione a scrutinio segreto.	
Articolo 9	
Amministrazione dell'Associazione	
L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo, che riferisce all'As-	
semblea generale. L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazio-	
ne.	
Articolo 10	
Assemblea Generale, quorum e rappresentanza	
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i membri dell'associazione così	
come stabilito nei paragrafi 1-5 dell'articolo 4.	
10.1 L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno in sezione	
ordinaria e può riunirsi in sezione straordinaria su invito del Consiglio diret-	
tivo o su richiesta di almeno un quarto delle Istituzioni membri	
10.2 L'Assemblea Generale non ha il potere legale di deliberare e fare ele-	
zioni se la maggioranza delle Scuole Membri non sono presenti o rappresen-	
tate. Se il quorum non è raggiunto l'Assemblea viene riconvocata entro 15	
giorni. Le deliberazioni di questa Assemblea saranno valide indipendente-	
mente dal numero dei Membri presenti o rappresentati.	
10.3 L'ordine del giorno dell'Assemblea generale è proposto dal Chairman e	
fissato dall'ufficio. L'ordine del giorno è riportato nella lettera d'invito.	
L'invito e l'ordine del giorno saranno comunicati a i Membri almeno tre set-	

timane prima della data dell'Assemblea generale. L'ordine del giorno con-	
terrà tutti gli argomenti che sono stati proposti da almeno due membri.	
10.4 Gli incontri sono registrati. Il Chairman firma i verbali che saranno tra-	
scritti in un apposito registro. Il Chairman e il Consiglio direttivo devono ve-	
rificare e assicurare la diffusione tempestiva dei verbali tra gli altri Membri	
dell'Associazione, sia dei verbali delle Assemblee generali sia dei verbali	
degli incontri del Consiglio direttivo.	
10.5 Il Chairman presiede l'Assemblea Generale e presenta la situazione	
dell'Associazione. Può essere assistito da un direttore (se nominato) o da al-	
tri membri del Consiglio direttivo.	
10.6 Il tesoriere presenta la situazione finanziaria e sottopone il budget	
all'approvazione dell'Assemblea.	
Articolo 11	
Il Chairman, il Consiglio direttivo (The Board of Directors)	
1.1 Il Consiglio direttivo che è presieduto dal Chairman dirige l'Associazione	
I membri elencati nei paragrafi 4.1 e 4.2 del presente statuto eleggono il	
I membri elencati nei paragrafi 4.1 e 4.2 del presente statuto eleggono il Chairman . Il Chairman viene eletto a scrutinio segreto nell'Assemblea gene-	
2 2	
Chairman . Il Chairman viene eletto a scrutinio segreto nell'Assemblea gene-	
Chairman . Il Chairman viene eletto a scrutinio segreto nell'Assemblea generale sulla base di un programma di lavoro che sia stato presentato in prece-	
Chairman . Il Chairman viene eletto a scrutinio segreto nell'Assemblea generale sulla base di un programma di lavoro che sia stato presentato in precedenza ai Membri.	
Chairman . Il Chairman viene eletto a scrutinio segreto nell'Assemblea generale sulla base di un programma di lavoro che sia stato presentato in precedenza ai Membri. L'elezione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Membri	
Chairman . Il Chairman viene eletto a scrutinio segreto nell'Assemblea generale sulla base di un programma di lavoro che sia stato presentato in precedenza ai Membri. L'elezione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Membri presenti o rappresentati. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta l'ele-	
Chairman . Il Chairman viene eletto a scrutinio segreto nell'Assemblea generale sulla base di un programma di lavoro che sia stato presentato in precedenza ai Membri. L'elezione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Membri presenti o rappresentati. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta l'elezione viene ripetuta e la nomina del Chairman è valida a maggioranza relati-	
Chairman . Il Chairman viene eletto a scrutinio segreto nell'Assemblea generale sulla base di un programma di lavoro che sia stato presentato in precedenza ai Membri. L'elezione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Membri presenti o rappresentati. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta l'elezione viene ripetuta e la nomina del Chairman è valida a maggioranza relativa. Tra le due elezioni uno o più candidati possono ritirare la propria candi-	

anni e può essere rieletto con il limite di due mandati consecutivi. L'interval-	
lo minimo dalla fine dei due mandati e un nuovo mandato è stabilito in un	
anno.	
Oltre che dal Chairman il Consiglio direttivo è costituito da 3 Membri eletti	
a scrutinio segreto dall'assemblea Generale per due anni tra le Scuole Mem-	
bri e i Membri a titolo personale e da 3 studenti eletti dagli studenti elettori	
all'Assemblea generale per la durata di un anno. Lo studente in rappresentan-	
za di ogni scuola diventa elettore e candidato per il Consiglio direttivo.	
I Membri del Consiglio direttivo possono essere rieletti con il limite di due	
mandati consecutivi. L'intervallo minimo per un nuovo mandato è di un an-	
no.	
Il Consiglio Direttivo sceglie a scrutinio segreto 3 persone per un mandato di	
due anni che costituiranno l'ufficio insieme al Chairman:	
-il vice presidente	
- il segretario generale	
-il tesoriere	
11.2 In caso di "vacatio" il Consiglio provvede alla sostituzione temporanea	
dei suoi Membri. La sostituzione definitiva viene effettuata nella successiva	
Assemblea generale. In questo caso il mandato scade con i termini del man-	
dato originario.	
Articolo 12	
Il Consiglio direttivo (The Board of Directors)	
12.1 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno su invito del	
Chairman o su richiesta di almeno un terzo dei suoi Membri. Il Chairman	
convocherà i Membri del Consiglio con una lettera invito che comprenderà	

anche l'ordine del giorno e i documenti ad esso collegati, almeno un mese	
prima dell'incontro.	
12.2 Le decisioni sono prese a maggioranza, ogni membro ha un voto. In ca-	
so di pareggio la decisione spetta al Chairman.	
12.3 E' richiesta la presenza di almeno la metà del Consiglio direttivo per la	
validità delle decisioni.	
12.4 Se un membro è nell'impossibilità di essere presente può delegare un	
altro membro del Consiglio. Ogni membro non può avere più di una delega.	
12.5 Il lavoro del Consiglio direttivo è gratuito.	
Articolo 13	
Budget	
Il bilancio deve essere votato a pareggio.	
Articolo 14	
La lingua di comunicazione di E:UTSA è l'inglese	
Articolo 15	
Modifiche dello statuto	
Lo statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea generale straordi-	
naria su proposta del Consiglio direttivo o di due terzi dei Membri dell'As-	
sociazione.	
Le decisioni sono valide solo se i due terzi delle Scuole Membri sono pre-	
senti o rappresentate. La votazione segue la discussione e le decisioni devo-	
no essere prese con una maggioranza di due terzi.	
Le modifiche sono immediatamente effettive.	
Articolo 16	
Scioglimento	

Lo scioglimento dell'Associazione è soggetto alla stessa procedura delle mo-	
difiche allo statuto così come indicato nell'articolo 15.	
In caso di scioglimento dell'Associazione vengono nominati dall'Assem-	
blea uno o più destinatari e le risorse, se applicabili, sono trasferite a orga-	
nizzazioni con obiettivi simili che siano attive almeno da due anni al mo-	
mento della dissoluzione con l'eccezione di organizzazioni che includano u-	
no o più membri E:UTSA o del suo personale.	
LORENZO SALVETI	
PIOTR CIESLAK	
RAMUNE' MARCINKEVICIUTE	
ANDRZEJ STRZELECKI	
MARGARET GRANT	
ALESSANDRO MARTINEZ	
 NIKOLAI PESOCHINSKIY	
JORGEN DAHLQUIST	
MIRIA BELLUCCI	
LIVIO COLIZZI NOTAIO	